

Data:

Alle Amministrazioni aggiudicatrici
della regione Umbria

indirizzi in allegato



Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. N



Oggetto: Legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici" - Prime indicazioni in merito all'applicazione.

GIUNTA REGIONALE

Direzione Regionale
Ambiente, Territorio e
Infrastrutture

Direttore

Ing. Luciano Tortoioli

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

TEL 075 504 2634
FAX 075 504 2644
ltortoioli@regione.umbria.it

E' stata recentemente approvata dal Consiglio regionale la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - serie generale - n. 5 del 27 gennaio 2010. Successivamente, la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese", all'art. 22, comma 3, ha apportato una modifica all'art. 27 della legge regionale n. 3/2010 sopra citata, introducendo ulteriori due commi.

E' attualmente in corso di predisposizione da parte degli uffici e a breve verrà reso disponibile, il testo coordinato delle norme in argomento.

Scopo della presente nota è fornire alle amministrazioni aggiudicatrici prime indicazioni in merito alla applicazione della normativa.

Dall'esame del testo si evidenziano due gruppi di disposizioni:

- a) **disposizioni che demandano la concreta operatività di alcuni istituti e organismi all'emanazione di specifici provvedimenti di attuazione:** è il caso, ad esempio, previsto dall'art. 18 per il calcolo dei costi della sicurezza nell'attività di progettazione, o il caso previsto dall'art. 23 per il calcolo dei costi, degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici o, ancora, da tutti quegli articoli che rinviano a norme regolamentari da emanare da parte della Giunta regionale. **Per l'effettiva applicazione di tali norme,**



occorre pertanto attendere la disciplina di attuazione, alla quale gli uffici regionali stanno già lavorando;

- b) **disposizioni immediatamente efficaci ed esecutive** per le amministrazioni aggiudicatrici. Di tali disposizioni e, in particolare, di quelle dedicate all'attività di programmazione, si tratterà nel prosieguo della nota.

Norme in materia di programmazione.

Un primo gruppo di norme immediatamente applicabili sono quelle contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'**art. 4** recante "Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione".

L'"immediata applicabilità" della norma, nel caso di specie sta a significare che **le disposizioni citate si applicano a partire dal programma triennale 2011-2013 e successivi**, in quanto le stesse non possono incidere sulla programmazione già avviata.

Il **comma 2** dispone che *"Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice, per almeno sessanta giorni e sul profilo del committente"*.

A seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 3/2010, allo scopo di potenziare la trasparenza nel settore, la pubblicità dello schema di programma triennale e degli aggiornamenti annuali mediante pubblicazione sul profilo di committente, diviene pertanto obbligatoria e non più facoltativa come invece previsto dalla normativa statale all'art. 128, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i...

Il **comma 3**, prevede che *"Nell'ottica del governo del territorio, al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale devono comprendere una quota non inferiore all'otto per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti, destinata ad interventi per la riduzione del rischio sismico con priorità per gli edifici e le infrastrutture strategiche, per il miglioramento della sicurezza impiantistica di edifici e di infrastrutture pubbliche, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili."*

Finalità della norma è l'accentuazione degli interventi finalizzati alla prevenzione.



La disposizione in esame, lungi dal voler tradursi in un limite all'autonomia organizzativa e gestionale delle amministrazioni aggiudicatrici quanto, piuttosto, in attuazione concreta di quelle che sono le politiche di programmazione regionale che devono essere portate avanti sul territorio da tutti i soggetti pubblici che vi operano, prevede una **attività di compartecipazione delle amministrazioni pubbliche alla realizzazione di interventi** su edifici strategici pubblici, vale a dire su edifici **con destinazione importante ai fini di protezione civile**. Data la rilevanza dell'intervento, le amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo prioritario e propulsivo attivandosi nella destinazione di risorse al potenziamento dei livelli di salute e sicurezza.

Da puntualizzare che **l'obbligo di destinazione della percentuale** sopra indicata vige solo per le risorse per le quali esiste una autonomia delle amministrazioni nella attività di programmazione, e pertanto, vige solo ed esclusivamente per le risorse proprie delle amministrazioni; dal calcolo dell'importo della percentuale sono esclusi gli interventi finanziati con fondi trasferiti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

L'"**elenco annuale**" **deve contenere** le opere che saranno realizzate con la quota dell'otto per cento, non essendo sufficiente un mero accantonamento dei fondi che prescinde dalla concreta previsione dell'intervento. Tale destinazione dell'otto per cento potrebbe risultare sufficiente a coprire l'intera spesa necessaria per la realizzazione di un'opera, ovvero potrebbe essere soltanto un parte della spesa.

Importante è che l'amministrazione, nell'elenco annuale, evidenzi espressamente e chiaramente l'opera e/o le opere finanziate con la percentuale destinata agli interventi di cui all'art. 4, comma 3, anche qualora si tratti di una percentuale che va a coprire solo in parte i costi dell'opera.

Il **comma 4** dispone che *"Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione infrastrutture, puntuali o a rete, nel proprio bilancio di previsione annuale destinano una quota di risorse finanziarie, pari almeno al cinque per cento dell'importo dei lavori da eseguire nell'anno, alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza...."*.

La problematica affrontata all'art. 4 è quella relativa alle somme urgenze.

Il proliferare, negli ultimi anni, di richieste di finanziamento per coprire le spese necessarie alla realizzazione di interventi resi necessari dal verificarsi di circostanze nelle quali l'urgenza di provvedere è tale da non ammettere alcun indugio, ha comportato un numero importante di interventi straordinari. Con il presente comma si è inteso responsabilizzare le



amministrazioni prevedendo **l'obbligo dell'istituzione di un vero e proprio fondo, alimentato con risorse per le quali esiste autonomia nella programmazione, e quindi alimentato con risorse proprie dell'amministrazione.**

Scopo della norma è porre le amministrazioni nella condizione di poter disporre di un fondo che, seppure di modeste dimensioni, va a coprire eventi connotati dalle caratteristiche sopra citate. Solo qualora la quota destinata non consenta di coprire l'intero intervento, potrà essere richiesto l'intervento dell'amministrazione regionale o statale.

Come indicato per la fattispecie di cui al comma 3, dal calcolo dell'importo della percentuale devono essere esclusi gli interventi finanziati con fondi trasferiti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

Le risorse per le somme urgenze non utilizzate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate dalle amministrazioni per la realizzazione di altri interventi compresi nei piani annuali.

Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza.

In considerazione del fatto che la nuova normativa regionale ha individuato un aggiornamento annuale dei prezzi e dei costi per la sicurezza, che potrebbe avere ripercussioni sullo svolgimento dell'appalto qualora intervenga a procedura avviata, il **comma 4** dell' articolo 13 prevede che *"I soggetti aggiudicatori, nei quadri economici degli interventi, accantonano una quota pari almeno al tre per cento dell'importo complessivo dell'intervento,..."*. *"...L'accantonamento è utilizzato per adeguare i valori economici del progetto qualora intervenga l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza..."* e non sia stato possibile pubblicare il bando o l'avviso o inviare le lettere d'invito entro la data stabilita dal comma 3.

A differenza dei commi 3 e 4 dell'art. 4 che prevedono un "accantonamento" sui piani, in questo caso si ha un **vero e proprio accantonamento sul progetto, che va effettuato per ogni intervento** e non solo per quelli finanziati con risorse proprie dell'amministrazione.

Qualora i bandi, avvisi e lettere di invito, siano pubblicati o trasmesse entro il mese di giugno successivo all'aggiornamento dell'elenco prezzi, la quota accantonata per adeguare i valori economici del progetto troverà allocazione dentro la voce "imprevisti" del quadro economico dell'intervento.